Reg.Gen. 09845 / 2009

N. 459/2010 reg. sent.

Estratto esecutivo
inviato il... ... ..a:
- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

Il giorno **26** del mese di **gennaio** dell'anno **2010**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 2^ PENALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.	**Antonio Cappiello**	**Presidente**
Dott.	**Massimo Capoccetti**	**Consigliere**
Dott.	**Raffaele Montaldi**	**Consigliere**

ha pronunciato in udienza camerale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 DETENUTO - ASSENTE

n. a ROMANIA 30/03/1988 ES
DETENUTO C/O CASA C.LE VITERBO

Difeso da Avv. GIANLUCA FILICE DI FIDUCIA DI ROMA VIA VIGLIENA,10 PRESENTE

2 DETENUTO - PRESENTE

n. a ROMANIA 28/06/1976 ES
DETENUTO C/O CASA C.LE VITERBO

Difeso da Avv. MONICA DI MAIO DI FIDUCIA DI ROMA V.LE DEL CARAVAGGIO,91 PRESENTE

MOTIVAZIONE

Con sentenza del GIP del Tribunale di Roma emessa in data 7/5/08 all'esito del rito giudizio abbreviato gli attuali imputati venivano condannati, con le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito, rispettivamente alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa e anni undici e mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare perché ritenuti responsabili dei reati in rubrica, unificati dal vincolo della continuazione e derubricata l'ipotesi di tentato omicidio sub B) in quella di lesioni personali gravi ex artt. 582, 583 e 585 C.P.; con la stessa sentenza gli imputati venivano interdetti in perpetuo dai Pubblici Uffici e dichiarati in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Il Giudice di primo grado giungeva all'affermazione di colpevolezza sulla base delle indagini di P.G. ed i particolare alla luce del verbale di fermo e di sequestro operato nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni delle persone offese nonché della confessione piena resa dal e delle pur parziali ammissioni del

I fatti, sostanzialmente non contestati dalla difesa, possono ritenersi acclarati in modo certo nei termini seguenti:

Le parti offese, una coppia di turisti olandesi, nella serata del 23/8/08, attrezzavano la loro tenda da campeggio in un terreno in zona Ponte Galeria, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso da tre pastori che ivi stavano pascolando un gregge; all'improvviso, nel corso della notte due dei tre pastori, poi identificati negli attuali imputati, si avvicinavano alla tenda scuotendola violentemente e, muniti bastoni, aggredivano i due turisti, che nel frattempo si erano affacciati fuori, colpendoli ripetutamente su tutto il corpo; contestualmente i due aggressori iniziavano a rovistare nelle borse, chiedendo insistentemente denaro e prelevando infine 1500 euro. Preso il denaro i due trascinavano fuori la donna e la violentavano a turno, facendo in modo che mentre uno usava violenza, l'altro teneva a bada il marito; detta circostanza, confermata dalle due parti lese, è stata negata in realtà dal Petre che ha escluso di aver partecipato materialmente alla violenza sessuale, da lui attribuita al solo Bohus, in ciò tuttavia smentito dai risultati delle indagini del RIS che hanno evidenziato tracce

di sperma riferibili ad entrambi e dalle lesioni riscontrate su alcune parti del corpo del Petre, così come riferite dalla donna parte lesa.

Dopo la violenza i due aggressori si allontanavano a piedi e le parti lese, portatisi sulla strada e aiutati da un automobilista di passaggio, venivano soccorsi e ricoverati in ospedale, dove venivano refertate le gravi lesioni subite; sulla base della denuncia di questi ultimi e all'esito delle immediate indagini, gli operanti risalivano agli attuali imputati come autori dell'aggressione e, sequestrati nella loro roulotte oggetti pertinenti ai fatti (bastoni, magliette sporche ecc..), oltre a parte della refurtiva, li trattenevano in stato di fermo.

Davanti al Gip in sede di convalida il I ribadiva sia la piena confessione resa anche spontaneamente nell'immediatezza del fatto sia la chiamata in correità nei confronti del ; quest'ultimo ammetteva solo parzialmente i fatti, attribuendo al coimputato l'iniziativa e gran parte delle condotte violente.

All'esito il P.M. presentava nei confronti dei prevenuti richiesta di giudizio immediato, inizialmente rigettata dal GIP con riferimento alla contestazione di tentato omicidio per la quale gli imputati non erano in stato di custodia cautelare e difettava sia l'elemento dell'evidenza della prova che quello del previo interrogatorio dell'imputato; rinnovata la richiesta con la contestazione di lesioni personali gravi, oltre a quelle di cui agli attuali capi A) C) e D), veniva emesso il relativo decreto a seguito del quale gli imputati formulavano richiesta di giudizio abbreviato.

All'udienza del 23/4/09 il P.M. rettificava l'imputazione di lesioni, contestando nuovamente l'ipotesi di tentato omicidio ed il Gip, preso atto della contestazione e rigettata l'opposizione della difesa, disponeva procedersi al giudizio abbreviato sulla nuova imputazione; all'esito del giudizio il Giudice, ritenuti pienamente provati tutti i fatti e la penale responsabilità degli imputati in ordine agli stessi, pronunciava sentenza di condanna nei termini sopra precisati, in particolare con la derubricazione dell'ipotesi di tentato omicidio in quella di lesioni gravi.

Avverso tale sentenza proponevano appello il P.M. ed entrambi gli imputati.

Il primo lamentava il fatto che il Gip non avesse ravvisato [illegible] dei prevenuti il tentato omicidio, ipotesi da ritenere sussistente sotto il profilo [illegible] eventuale e ricavabile dalle modalità dell'azione, dai mezzi utilizzati [illegible] dalle parti del

corpo attinte dai colpi; chiedeva quindi il P.M. la condanna dei prevenuti alla pena di anni diciotto di reclusione.

Il difensore del poneva a base della sua impugnazione articolati motivi di appello, alcuni con eccezioni in rito, altri attinenti il merito; in particolare:

1) eccepiva la nullità dell'ordinanza del GIP in data 23/5/09 che rigettava l'opposizione della difesa alla nuova contestazione di tentato omicidio formulata dal P.M.; riteneva infatti illegittima detta modifica del capo d'impugnazione sia perché in contrasto con la decisione del Gip in data 14/11/08 di rigetto della richiesta di decreto di giudizio immediato sia perché comunque in violazione del divieto di modifica dell'imputazione nell'ambito del giudizio abbreviato, consentita al P.M. solo in presenza di abbreviato condizionato ovvero di integrazione probatoria disposta dal Giudice ex art. 441 C.P.P.;

2) chiedeva l'appellante nel merito l'assoluzione dal reato di sequestro di persona sub D) con riferimento alla parte lesa , da ritenere assorbito nelle altre imputazioni sul presupposto che la limitazione della libertà personale della donna non si protrasse per un periodo apprezzabile e comunque per un tempo superiore a quello necessario per la consumazione degli altri fatti illeciti; in subordine si chiedeva che lo stesso reato commesso nei confronti della parte lesa , trattenuto a turno dagli imputati mentre la donna veniva violentata, fosse derubricato nell'ipotesi di cui all'art. 610 C.P, trattandosi di violenza privata finalizzata solo ad impedire all'uomo di intervenire in aiuto della moglie;

3) si chiedeva inoltre di ritenere le lesioni di cui al capo B) guaribili in un termine inferiore a quaranta giorni, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 583 C.P., sul presupposto che dalla consulenza medico-legale non risultava sufficientemente provato un termine di guarigione più lungo;

4) si invocava un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e del degrado socioambientale in cui lo stesso viveva al momento del fatto, fattore quest'ultimo che avrebbe influenzato non poco la sua azione illecita;

5) si lamentava infine un trattamento sanzionatorio troppo severo, anche in relazione agli aumenti di pena per la continuazione ritenuti eccessivi, trattamento che, al di là della gravità del fatto, risultava essere frutto di una valutazione del primo Giudice influenzata non poco dal clamore che la vicenda destò subito dopo i fatti, con

conseguente irrogazione di una pena avente più il carattere dell'esemplarità che non la finalità rieducativa più volte riaffermata dalla Corte Costituzionale; si chiedeva quindi una diminuzione della pena da fissare in termini più lievi e comunque proporzionati alla personalità dell'imputato.

Per il il difensore appellante chiedeva l'assoluzione dal reato di sequestro di persona per motivi analoghi a quelli proposti per il coimputato, evidenziava inoltre un'eccessività della pena, rilevando che si era partiti da una pena base vicina al massimo nonostante si fosse trattato di un fatto pur grave, ma frutto di una decisione estemporanea e non premeditata, con aumenti per la continuazione ritenuti troppo severi; si invocava infine un giudizio di prevalenza delle generiche con le stesse argomentazioni svolte dalla difesa del coimputato Bonus .

All'esito dell'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale ed in epigrafe.

Esaminando per prima l'impugnazione proposta dal P.M., ritiene la Corte di non poter condividere le argomentazioni proposte dal rappresentante della pubblica accusa che ravvisa nella condotta ascritta agli imputati al capo B) un'ipotesi di tentato omicidio anziché quella di lesioni gravi ritenuta dal primo Giudice, e ciò a prescindere dalla fondatezza delle eccezioni in rito proposte dalla difesa del circa la legittimità o meno della contestazione formulata in udienza dal P.M., sulle quali comunque si tornerà più avanti.

Va rilevato invero innanzi tutto come dagli elementi di prova acquisiti non emerga in modo certo una chiara ed indiscutibile volontà omicida nella condotta degli imputati; nonostante infatti i mezzi e l'azione possano in astratto ritenersi idonei a cagionare l'evento morte (v. osservazioni del perito medico-legale), pur tuttavia ciò che resta carente è l'elemento della univocità della direzione degli atti a determinare l'evento, requisito essenziale ai fini della configurabilità del tentativo. A questo proposito sembra potersi escludere l'ipotesi formulata all'odierna udienza dal P.G. e cioè che l'azione degli imputati fosse finalizzata ad eliminare eventuali testimoni scomodi dei loro illeciti comportamenti, se non altro perché la condotta violenta e le lesioni sono precedenti alla sottrazione del denaro e alla violenza sessuale ne risulta che, dopo la consumazione della rapina e del reato ex art. 609 bis e octies C.P., i prevenuti abbiano continuato ad infierire sulle parti lese con ulteriori colpi e percosse. D'altra

parte, ove veramente gli imputati avessero avuto intenzione di uccidere [illegible] turisti, è evidente che non si sarebbero fermati né si sarebbero allontanati [illegible] ma avrebbe continuato a percuoterli fino alla realizzazione dell'evento [illegible] appare significativa la circostanza che nello stesso capo d'imputazione [illegible] P.M., con riferimento al tentato omicidio, nella descrizione del fatto [illegible] riferimento solo alla "idoneità " e mai alla "univocità" degli atti.

Ma ciò che porta ad escludere *in* ogni caso l'ipotesi del tentato omicidio è proprio la formulazione del capo di imputazione, nel quale si contesta esplicitamente agli imputati di aver agito con dolo eventuale, e cioè col porre in essere la loro condotta, non indirizzandola in modo univoco a...., e quindi "al fine di", ma "a costo di determinare l'evento mortale". Come è noto infatti, e come ribadito ormai costantemente dalla S.C. (vedi da ult. *ex plurimis* Sez. 1, Sentenza n. 44995 del 14/11/2007), tale forma di dolo è ontologicamente incompatibile con l'ipotesi del tentativo, proprio perché non si può nello stesso tempo agire "al fine di" (e cioè con atti diretti in modo non equivoco) e "a costo di", per quanto sopra osservato l'appello del P.M. va quindi respinto.

Passando ora ad esaminare le doglianze degli imputati, in particolare quelle contenute nei motivi d'appello del [illegible] va subito osservato che, avendo il primo Giudice escluso comunque il tentato omicidio, tornando all'originaria contestazione di lesioni, ed avendo questa Corte rigettato, per quanto sopra detto, l'impugnazione del P.M. sul punto, [illegible] ritenuta violazione delle norme processuali in tema di modifica dell'imputazione nel giudizio abbreviato, ove anche sussistente, non ha avuto alcuna conseguenza pregiudizievole per gli imputati sul piano sanzionatorio e quindi rimarrebbe del tutto [illegible].

Pur [illegible] appare superfluo, anche per giungere ad una corretta applicazione [illegible] processuale, fornire una risposta alle doglianze della difesa.

[illegible] modifica dell'imputazione formulata dal P.M. all'inizio del giudizio abbreviato, [illegible] il GIP ha semplicemente preso atto, non può ritenersi legittima; tutto ciò [illegible] non tanto perché la richiesta di giudizio immediato era stata avanzata [illegible] l'imputazione di lesioni e non quella di tentato omicidio, ipotesi [illegible] per la quale il GIP aveva rigettato la prima richiesta di giudizio immediato, [illegible] tutto perché, al di là delle modalità con cui sia stato introdotto il giudizio

abbreviato (se cioè a seguito di richiesta di immediato ovvero *in limine* dell'udienza preliminare), i limiti imposti dalla normativa che disciplina tale tipo di procedimento con riferimento alla possibilità di modifica dell'imputazione (artt. 441 1° e 5° co. e 438 5° co. C.P.P.) erano ostativi alla nuova contestazione formulata dal P.M. nel presente giudizio abbreviato.

A questo proposito appare tuttavia necessario accertare preliminarmente se la richiesta del P.M. aveva ad oggetto solo una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto ovvero se vi sia stata una modifica in senso tecnico di quel fatto. Mentre infatti al P.M., anche solo in sede di discussione finale (e quindi senza la necessità di alcun precedente intervento sul capo di imputazione), è consentito nelle [illegible] ritenere che il Giudice dia una diversa qualificazione giuridica del [illegible] GIP può addivenire in sede di decisione a tale diversa qualificazione, [illegible] determini alcuna violazione dei limiti imposti dalla norma e alcuna [illegible] diritto di difesa, la modifica dell'imputazione, e quindi la contestazione di [illegible] in senso stretto, è al contrario possibile nel giudizio abbreviato solo in presenza di particolari situazioni processuali, tassativamente indicate nella norma, e cioè in caso di giudizio abbreviato condizionato (art. 438 5° co. ult. periodo C.P.P.) ed in caso di integrazione della prova disposta d'ufficio dal Giudice (art. 441 5° co. ult. periodo C.P.P.).

Orbene non v'è dubbio che nel caso di specie non possa parlarsi di una mera riqualificazione giuridica in quanto, con la contestazione del tentato omicidio in luogo di quella di lesioni, viene ad essere mutato un elemento costitutivo del reato, quale il dolo; in altre parole diverso è contestare agli imputati di aver voluto cagionare lesioni personali sia pure gravi, rispetto al muovere loro l'accusa di aver, con la loro azione violenta, voluto cagionare la morte delle parti lese. Sul punto appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni con cui il GIP, con l'ordinanza in data 14/11/08, rigettò la richiesta di giudizio immediato, anche sul presupposto che gli imputati in sede di convalida di fermo non furono interrogati su un fatto di tentato omicidio bensì su un'ipotesi di lesioni, non essendo stata loro contestata "la finalità della violenza fisica" esercitata sulle persone offese, "la direzione di questa a cagionare la morte delle vittime, la relativa idoneità dell'azione". Che il mutamento di uno degli elementi costitutivi del reato, nel caso di specie l'elemento psicologico, determini una modifica

del fatto e non una mera qualificazione giuridica diversa dello stesso è stato [illegible] parte ribadito più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Vedi per tutte Sez. 3° n. 19118 del 18/03/200; Sez. 6° n. 9213 del 26/09/1996).

Resta quindi confermato che in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa all'udienza del 23/4/09, il P.M. procedette in quella circostanza ad una sostanziale modifica dell'imputazione ex art. 423 C.P.P., e tale intervento, non censurato dal Giudice, non poteva essere consentito perché non ci si trovava in presenza di alcuna delle due ipotesi processuali di cui sopra.

Quanto al merito delle doglianze mosse dagli appellanti, l'unico motivo, tra l'altro comune alle due impugnazioni, che può essere accolto è quello relativo alla richiesta di assoluzione dal reato di sequestro di persone sub D).

Invero appaiono fondati i rilievi degli appellanti laddove si osserva che la condotta integrante in astratto tale ipotesi di reato mantiene una sua autonoma rilevanza solo se, in presenza di altri reati commessi contestualmente mediante una costrizione fisica del soggetto passivo, la privazione della libertà per quest'ultimo si protragga oltre il tempo necessario e sufficiente per la consumazione degli altri fatti illeciti (V. Cass. Sez. 2° n. 10812 del 12/09/1995; Sez. 2° n. 24837 del 05/05/2009; Sez. 3° n. 15058 del 12/03/2009).

Nel caso di specie, con riferimento alla posizione della parte lesa , non v'è dubbio che la donna fu trattenuta da ciascuno degli imputati, senza potersi muovere, solo per il periodo in cui i due a turno la costrinsero al rapporto sessuale sicché, in relazione a tale condotta, il reato di cui all'art. 605 C.P. resta assorbito in quello di cui all'art. 609 bis e octies C.P. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla fase precedente in cui si realizzò l'impossessamento del denaro anche in tale circostanza infatti, pur se le parti lese nel subire l'aggressione e nel ricevere i colpi che cagionarono le gravi lesioni, rimasero indubbiamente in balia degli imputati, la costrizione fisica cui furono sottoposti e la conseguente limitazione della libertà coincise temporalmente con la contestuale azione violenta e con quella di impossessamento del denaro (significativo a tale proposito che sia stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 628 3° co. n° 2 C.P.); anche in tal caso quindi può parlarsi di un concorso apparente di norme con assorbimento della fattispecie meno grave in quella di rapina aggravata.

Quanto poi alla posizione della parte lesa può escludersi che la condotta posta in essere nei suoi confronti, mentre veniva consumata la violenza sessuale sulla moglie, possa aver integrato l'ipotesi di cui all'art. 605 CP; ciascuno degli imputati infatti a turno, mentre l'altro si congiungeva carnalmente con la donna, non posero in essere alcuna condotta ulteriore finalizzata a privare della libertà personale l'uomo, ma, proprio perché quest'ultimo era già tramortito per le pesanti percosse ricevute prima e non era in grado di reagire per portare aiuto alla moglie, si limitarono a "tenere a bada" e cioè a controllare che lo stesso non si riprendesse e non intervenisse, senza che vi sia stata un'ulteriore privazione della libertà.

Dalle dichiarazioni delle parti lese è infine risultato confermato che, alla fine della violenza posta in essere dai prevenuti, i due coniugi non furono né legati né rinchiusi in modo e gli imputati si allontanarono, lasciandoli sul posto tanto che, successivamente, i due coniugi riuscirono a portarsi sulla strada e a chiedere aiuto; circostanza di fatto idonea ad escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 605 C.P. (capo D), con conseguente riduzione della pena nei termini più avanti precisati.

Va invece respinto l'ulteriore motivo di appello proposto dal con riferimento all'entità e alla gravità delle lesioni subite dalle persone offese; invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli accertamenti espletati da perito medicolegale sulle persone offese consentono di ritenere provata una prognosi di guarigione che supera sicuramente i 40 giorni e ciò appare pienamente confermato sia dalla gravità dei traumi subiti, sia dalle parti del corpo coinvolte (cranio, volto, bocca, vertebre, arti superiori) e sia dalle conseguenze che ne derivarono alle parti lese (fratture multiple, avulsioni dentarie ecc...); gli stessi denuncianti furono poi sottoposti a delicati interventi chirurgici maxillofacciali, che, per le zone interessate, rendono pienamente compatibili i termini di guarigione fissati nella prognosi. Va quindi confermata l'affermazione di penale responsabilità per il reato di lesioni gravi, così come ritenuto dal primo Giudice.

Appaiono poi infondate le doglianze formulate per i due imputati, con motivi sostanzialmente comuni, relativamente al giudizio di valenza delle attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio.

Il Tribunale invero ha fornito adeguata motivazione della decisione di ritenere concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti né si evidenziano elementi validi che giustificherebbero l'invocato giudizio di prevalenza; infatti, come correttamente argomentato dal primo Giudice, se da un lato l'incensuratezza dei prevenuti, il comportamento processuale non negativo (peraltro riguardante il solo Bohus) nonché la loro pur difficile situazione socioeconomica e ambientale hanno loro consentito di ritenere gli stessi meritevoli delle concesse attenuanti, non possono essere certo poste in dubbio l'estrema gravità del fatto, desunta dalle modalità dello stesso e dalle gravi conseguenze sul piano fisico e psichico che subirono le persone offese, nonché l'allarme sociale che fatti del genere destano obbiettivamente nella collettività, al di là della rilevanza mediatica che gli stessi possano aver avuto; tutto ciò porta a ritenere più che giustificato il giudizio di equivalenza formulato dal Tribunale.

Anche la pena irrogata dal primo Giudice, salva la riduzione nei termini più avanti precisati determinata dall'assoluzione dal reato sub D), deve ritenersi assolutamente congrua e proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità dei prevenuti, così come adeguati appaiono gli aumenti applicati a titolo di continuazione e ciò in relazione sia al numero che alla gravità dei reati satelliti.

Assolti gli imputati dal reato di sequestro di persona contestato al capo D), il trattamento sanzionatorio va rivisto, escludendo l'aumento inflitto ex art. 81 C.P. per detto delitto (anni uno e mesi quattro e 67,00 euro, già ridotto per il rito), e la pena va di conseguenze ridotta per il ad anni dieci di reclusione ed euro 1533,00 di multa e per il ad anni dieci mesi quattro di reclusione ed euro 1533,00 di multa.

Nel resto l'impugnata sentenza non appare meritevole di ulteriori censure e va confermata.

Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, è stato fissato in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione, durante il quale rimangono sospesi i termini di custodia cautelare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 599, 605 C.P.P.

in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 7/5/09 appellata da e dal P.M., assolve gli imputati dal reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste e per l'effetto riduce la pena per il ad anni

dieci di reclusione ed euro 1533,00 di multa e per il [illegible] ad anni dieci e mesi [illegible]
di reclusione ed euro 1533,00 di multa.

Conferma nel resto.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Visto l'art. 304 1° co. lett. c) bis C.P.P.

sospende i termini di custodia cautelare per il tempo necessario al deposito della motivazione.

Roma 20/1/2010

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Capoccetti

Il Presidente
Dott. Antonio Cappiello

Depositata in Cancelleria
oggi, 23/2/2010
IL CANCELLIERE C1